

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 444 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto ABBALDO, Lorenzo BARLASSINA, Enzo GRENNO, Bruno NOFRONI, Eros LEVRATTO e Dino VERCELLI, e delle società ASD ALBISSOLE 1909, ASD MILLESIMO CALCIO, ASD OLIMPIA CARCARESE, US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD e ASD PRO SAVONA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO ABBALDO, allenatore UEFA B iscritto all'Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico FIGC, tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 in qualità di Direttore Generale per la società ASD Olimpia Carcarese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, e 35, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato in qualità di dirigente per la Società ASD Olimpia Carcarese nella stagione sportiva 2020-2021 senza chiedere la sospensione dall'Albo. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico, nonché, al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver organizzato, senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, il torneo Città di Carcare svoltosi in data 26 settembre 2020 cui hanno partecipato 11 Società, anche provenienti da Regioni diverse;

LORENZO BARLASSINA, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Albissole 1909, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

ENZO GRENNO, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Pro Savona Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22

del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

BRUNO NOFRONI, Presidente e Legale Rappresentante della US Priamar 1942 Liguria ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

EROS LEVRATTO, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Millesimo Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

DINO VERCELLI, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Olimpia Carcarese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tesserato il Sig. Roberto Abbaldo in qualità di dirigente senza accertarsi della preventiva richiesta di sospensione di quest'ultimo dall'Albo del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico, nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver organizzato, anche con l'ausilio del Sig. Roberto Abbaldo, senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, il

torneo Città di Carcare svoltosi in data 26 settembre 2020 cui hanno partecipato 11 Società anche provenienti da Regioni diverse;

ASD ALBISSOLE 1909, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Lorenzo Barlassina;

ASD MILLESIMO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Eros Levratto;

ASD OLIMPIA CARCARESE, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Dino Vercelli, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo tesserato, Sig. Roberto Abbaldo;

US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Bruno Nofroni;

ASD PRO SAVONA CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Enzo Grenno;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto ABBALDO, Lorenzo BARLASSINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ALBISSOLE 1909, Enzo GRENNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO SAVONA CALCIO, Bruno NOFRONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, Eros LEVRATTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MILLESIMO CALCIO, e Dino VERCELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLIMPIA CARCARESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto ABBALDO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Lorenzo BARLASSINA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Enzo GRENNO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Bruno NOFRONI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Eros LEVRATTO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Dino VERCELLI, di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD ALBISSOLE 1909, di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD MILLESIMO CALCIO, di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD OLIMPIA CARCARESE, di € 100,00 (cento) di ammenda per la società US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD PRO SAVONA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina